

CAMERA DEI DEPUTATI N. 390

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MARRI, BASSOLINO, LAURICELLA, MACCIOTTA,
CALVANESE, CRIPPA, FRANCESE, GABBUCCIANI,
GASPAROTTO, SAMÀ**

Presentata il 2 luglio 1987

Concessione di mutui in valuta a favore degli emigranti di rientro dall'estero per l'acquisto o la ristrutturazione della prima casa di abitazione e per l'apertura e l'avviamento di esercizi commerciali e attività artigianali

ONOREVOLI COLLEGHI! — La realtà che i nostri connazionali emigrati all'estero hanno di fronte, nei paesi nei quali vivono e lavorano da tanti anni, è divenuta sempre più preoccupante, difficile e grave in conseguenza della crisi economica.

Nella sola Europa occidentale, dove risiedono oltre 2 milioni di emigrati italiani, gli immigrati stranieri dei diversi paesi hanno raggiunto la cifra di 17 milioni e l'elenco dei senza lavoro nella CEE sfiora i 19 milioni.

Le prospettive per i prossimi anni non sembrano molto diverse dalla situazione che registriamo oggi la quale già provoca decine di migliaia di rientri in patria ogni anno. Anzi, le misure restrittive poste in atto da non pochi governi anche

nella CEE, che si accompagnano a minacciosi rigurgiti di razzismo e xenofobia e alle ristrutturazioni in settori vitali dell'industria, provocano allarme nelle famiglie dei nostri emigrati. Questi connazionali vedono annullate — o fortemente contrastate — le certezze di una progressiva integrazione nei paesi di residenza. Da questo deriva, per molti, la necessità del rimpatrio, che perché non avvenga alla cieca, in condizioni precarie — così come lo fu l'esodo negli anni del dopoguerra — presuppone l'intervento programmato dello Stato, per favorire il reinserimento in una realtà sociale e produttiva dalla quale gli emigrati sono esclusi, quasi estranei, dopo la lunga residenza all'estero.

Né può esservi la illusione che le misure restrittive che inducono al rientro non riguardino i nostri connazionali. Anche se in teoria i cittadini dei paesi comunitari dovrebbero essere esclusi dai provvedimenti che colpiscono l'immigrazione dai paesi non aderenti alla CEE, è un fatto che le minacciose campagne xenofobe coinvolgono tutti i lavoratori immigrati, comunitari e no, così come l'ondata dei licenziamenti ha già colpito decine di migliaia di nostri connazionali senza alcun rispetto dei vantati « diritti speciali » riservati ai cittadini della Comunità ai quali neppure la libera circolazione viene assicurata.

Del resto, anche se la situazione non presentasse i caratteri aspri e pericolosi che noi denunciavamo, essa è incontestabile osservando l'andamento dei flussi migratori dei nostri connazionali negli ultimi anni.

Non v'è dubbio che è in atto una ondata di rientri che, per alcuni anni, era parsa addirittura destinata a invertire la tendenza tradizionale degli espatri. Sebbene i più recenti dati statistici rivelino una ripresa dell'emigrazione italiana verso l'estero superiore ai dati dei rimpatri, rimane il fatto che questi ultimi restano, comunque, nell'ordine di 90-100 mila ogni anno. Secondo le più recenti rilevazioni fornite dall'ISTAT, nel 1982, per la prima volta da dieci anni a questa parte, le partenze hanno superato i rientri (335 unità nel 1981; 5.818 nel 1982). Questo rivela il mantenimento e anche l'aggravarsi di contraddizioni sociali di ordine più vasto all'interno del nostro paese, che non riguardano la presente proposta di legge che viene presentata all'esame e all'approvazione del Parlamento.

Avere pensato che il rientro di tanti nostri connazionali dall'estero potesse risolversi senza un intervento da parte dello Stato è stato certamente un errore. Le stesse regioni per quanto animate dal desiderio, o spinte dalla necessità di fare fronte con loro iniziative, non sono certamente in grado di soddisfare le esigenze poste da questa nuova realtà.

Quali prospettive, onorevoli colleghi, avremo di fronte per i prossimi cinque anni? Non v'è dubbio che i rimpatri forzati a seguito della crisi, che rappresentano già oggi un grave problema economico-sociale, sono destinati ad accentuarsi, anche se, purtroppo, non si è esaurita la spinta ad emigrare.

Da queste considerazioni prese le mosse una analoga proposta di legge del PCI nella IX legislatura. L'attuale proposta ne ripropone i metodi e le finalità proponendosi la concessione a favore degli emigrati di rientro dall'estero, di mutui in valuta per l'acquisto o la ristrutturazione della prima casa di abitazione e per l'apertura e l'avviamento di esercizi commerciali e attività artigianali.

L'articolo 1 autorizza la concessione dei mutui per tali finalità; per rendere più ampia possibile la sfera operativa della legge si è ritenuto opportuno ricomprendere fra i soggetti mutuanti, sia gli istituti di credito speciale, sia le banche ordinarie.

L'articolo 2 stabilisce che gli interessati debbono rivolgere la loro richiesta agli istituti di credito entro un anno dal loro rientro, documentato da una attestazione del sindaco della città nella quale hanno stabilito la residenza in patria.

L'articolo 3 stabilisce che i mutui sono denominati in una valuta estera a basso tasso d'interesse e sono erogati per un controvalore non superiore ai 200 milioni di lire. La durata dei singoli mutui è stata differenziata a seconda della loro destinazione fino ad un massimo di 20 anni per l'acquisto della prima casa.

L'articolo 4 autorizza gli istituti di credito ad effettuare la raccolta sui mercati esteri. Il conseguente impiego alla medesima condizione onnicomprensiva, costituisce la precipua agevolazione a favore dei mutuatari.

L'articolo 5 determina un tasso di interesse omogeneo per tutte le operazioni, anche al fine di evitare l'applicazione di differenti condizioni ai mutui erogati dai vari istituti di credito.

L'articolo 6 fa riferimento alla garanzia del « Fondo centrale » istituito presso l'Istituto per il mediocredito centrale (ex

articolo 20 della legge n. 675 del 1977), la quale viene resa maggiormente efficace trasformandola da sussidiaria in integrativa.

L'articolo 7 affronta il problema del rischio mediante un « fondo di garanzia » attraverso il quale i mutuatari sono al riparo da eventuali variazioni negative dei cambi; mentre le variazioni positive servono ad alimentare il fondo, la cui dotazione è costituita dalle somme che gli isti-

tuti di credito dovranno versare e da un contributo dello Stato di 10 miliardi suddivisi, in parti uguali, per ogni esercizio finanziario dal 1984 al 1988. Lo stesso articolo 7 stabilisce che al « Fondo » si applicano le disposizioni di cui al titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

L'articolo 8 rinvia a un decreto del Ministro del tesoro le modalità per l'applicazione della presente legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Gli istituti e sezioni speciali di credito a medio e lungo termine di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, nonché gli istituti e le aziende di credito di cui al regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, sono autorizzati, anche in deroga ai rispettivi statuti, a concedere mutui ai cittadini italiani di rientro dall'estero per l'acquisto o la ristrutturazione della prima casa di abitazione e per l'apertura e l'avviamento di esercizi commerciali, ivi compresi quelli artigianali.

ART. 2.

1. Gli interessati devono presentare la domanda di cui al precedente articolo 1 entro un anno dal rientro in Italia allegando l'attestazione del sindaco del comune presso il quale hanno stabilito la loro residenza.

ART. 3.

1. I mutui di cui all'articolo 1 sono denominati in una valuta estera a basso tasso d'interesse e vengono erogati per un controvalore non superiore a 200 milioni di lire.

2. Il rimborso del finanziamento è effettuato in rate semestrali e non può avere durata superiore a 5 anni per i mutui destinati alla ristrutturazione della prima casa di abitazione, a 10 anni per quelli destinati all'apertura di esercizi commerciali od artigianali ed a 20 anni per quelli destinati all'acquisto della prima casa di abitazione.

ART. 4.

1. Gli istituti ed aziende di credito, di cui all'articolo 1 della presente legge, effettuano la provvista destinata al finanziamento dei mutui sui mercati esteri, previa l'autorizzazione prevista dalle vigenti disposizioni valutarie, mediante titoli obbligazionari in valuta estera emessi anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 2410 del codice civile.

ART. 5.

1. Il tasso di interesse a carico dei mutuatari non può essere superiore al tasso di riferimento, vigente al momento della stipula del contratto di mutuo, costituito dal costo medio della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti ed aziende di credito e da una commissione onnicomprensiva riconosciuta ai medesimi per gli oneri connessi alla loro attività. Il predetto tasso di riferimento viene determinato bimestralmente con decreto del Ministro del tesoro, sulla base delle indicazioni fornite dalla Banca d'Italia e tenuto conto dei tassi per le monete a basso tasso d'interesse comunicati dalla Rappresentanza italiana presso l'OCSE.

ART. 6.

1. Le quote dei mutui destinati agli interventi produttivi per avviamento o apertura di attività commerciali e artigianali possono essere garantiti dal « Fondo centrale di garanzia » costituito presso l'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale) ai sensi dell'articolo 20 della legge 12 agosto 1977, n. 675, con le modalità ed i limiti ivi previsti.

2. La garanzia del fondo di cui al comma precedente è di natura integrativa e può essere accordata dal Mediocredito centrale a favore degli istituti ed aziende di credito su richiesta dei medesimi o dei soggetti interessati.

ART. 7.

1. È costituito presso l'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale) il « Fondo di garanzia per il rischio di cambio » relativo alla concessione di mutui in valuta a favore degli emigrati di rientro dall'estero per l'acquisto o la ristrutturazione della prima casa di abitazione e per l'apertura di esercizi commerciali.

2. Il fondo accorda la garanzia per il rischio della variazione del tasso di cambio applicato alle singole rate di rimborso rispetto a quello vigente al momento della erogazione dei mutui di cui alla presente legge, per la parte eccedente il 3 per cento.

3. I tassi di cambio di cui al comma 2 vengono determinati sulla base del cambio medio indicato dall'Ufficio italiano dei cambi valevole due giorni utili prima dell'erogazione del finanziamento e della scadenza della rata di rimborso.

4. La dotazione del Fondo è costituita:

a) dalle somme che gli istituti ed aziende di credito dovranno versare in misura corrispondente alle eventuali differenze attive di cambio verificatesi per ogni singola operazione di finanziamento;

b) da un contributo dello Stato, di 10 miliardi di lire suddivisi per ogni esercizio finanziario dal 1984 al 1988, da iscriversi su apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

5. Al Fondo si applicano le disposizioni di cui al titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

ART. 8.

1. Le modalità per l'applicazione della presente legge sono stabilite con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio.